

N. 10-2008

Impianti interni agli edifici: Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37

Per informazioni scrivere a:
info@tecnokus.it

D.M. dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37

Riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici

SCHEMI DI RAFFRONTO
tra legge 46/90 + d.p.r. 447/91 con d.m 37/2008
ambito di applicazione, categorie di impianti ed
obbligo di progetto con relativo deposito allo sportello
unico dell'edilizia

[il DM 37/2008 è in vigore dal 27 marzo 2008]

GRAZIE A:



e a:



www.alpac.it



Quadro di raffronto

Gli obblighi in sintesi:
sistema
previgente
legge 46/90
d.p.r. 447/91

Gli obblighi in sintesi:
sistema
vigente d.m.
37/2008

▶ **Ambito di applicazione delle disposizioni normative – categorie di impianti considerati – obbligo di progettazione – obbligo di progettazione con deposito presso lo sportello unico per l'edilizia**
Raffronto tra le disposizioni previgenti – legge 46/90 e d.p.r. 447/91 – e quelle vigenti dal 27 marzo 2008 – d.m. 22-01-2008 n. 37
[fonte: studio Tecnojus Centro Studi tecnico-giuridici]

▶ ambito di applicazione	<p>▶ La normativa previgente distingueva gli obblighi di redazione del progetto degli impianti all'interno degli edifici in relazione all'uso degli edifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edifici adibiti ad uso civile (art. 1, comma 1, legge 46/90): <ul style="list-style-type: none"> o erano considerati tali <i>"le unità immobiliari o parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili"</i> (art. 1, comma 1 d.p.r. 447/91). - Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi (art. 1, comma 2, legge 46/90): <ul style="list-style-type: none"> o Edifici sedi di attività, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni e servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici (art. 1, comma 2, d.p.r. 447/91).
▶ obbligo di progetto	<p>▶ Per gli edifici ad uso civile la redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di tutti gli impianti considerati dalla legge (art. 1, comma 1), è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di cui al d.p.r. 447/1991 per gli edifici adibiti ad uso civile.</p> <p>Per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commerci, al terziario ed ad altri usi, l'obbligo di progettazione e deposito sussiste, oltre i limiti dimensionali previsti dal d.p.r. 447/1991, è obbligatoria limitatamente agli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.</p>
▶ Obbligo di deposito del progetto	<p>▶ Il progetto di cui è resa obbligatoria la redazione deve essere depositato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazione alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; - Presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
▶ progettisti competenti	<p>▶ La redazione del progetto deve avvenire da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.</p>
▶ ambito di applicazione	<p>▶ Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.</p> <p>2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; - b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

▶ obbligo di progetto

▶ Sussiste l'obbligo di progetto per tutti gli impianti realizzati all'interno degli edifici. La norma, però, distingue due fattispecie di progetto:

- quelli con obbligo di deposito allo sportello unico per l'edilizia in quanto relativi ad impianti aventi limiti pari o superiori a quelle previsti normativamente;
- quelli senza obbligo di deposito perché relativi ad impianti e/o a condizioni al di sotto dei limiti dimensionali previsti.

▶ obbligo di deposito del progetto

▶ Il progetto degli impianti per il quale è stato reso obbligatorio il deposito allo sportello unico edilizia contestualmente al progetto edilizio, deve essere redatto esclusivamente da professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Gli impianti il cui progetto deve essere depositato sono quelli aventi i limiti dimensionali elencati al comma 2 dell'art. 5 del decreto.

N.B.: nel caso di procedimento/provvedimento unico lo sportello unico di riferimento si dovrà intendere quello per le attività produttive (Suap).

▶ senza obbligo di deposito del progetto

▶ La redazione del progetto di impianti senza obbligo di deposito, oltre che da professionisti iscritti agli albi, può essere svolta dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Il responsabile tecnico deve essere in possesso, in alternativa, di uno dei requisiti tecnico-professionali seguenti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Legge 46/90 e d.p.r. 447/91

a)

- ⇒ Impianti di
 - produzione
 - trasporto
 - distribuzione
 - e utilizzazione dell'energia elettrica *all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore*

b)

- ⇒ Impianti radiotelevisivi
- ⇒ Impianti elettronici in genere
- ⇒ antenne
- ⇒ Impianti di protezione da scariche atmosferiche

d.m. 22 gennaio 2008 n. 37

a)

- ⇒ Impianti di
 - produzione
 - *trasformazione*
 - trasporto
 - distribuzione
 - e utilizzazione dell'energia elettrica

- ⇒ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

- ⇒ *Impianti per l'automazione di:*
 - porte
 - cancelli
 - barriere

b)




- ⇒ Impianti radiotelevisivi
- ⇒ Impianti elettronici in genere
- ⇒ antenne

Opere da installatore elettrico - elettricista






Categorie di impianti considerati (contraddistinte dalle lettere) e tipologie di impianti ad esse corrispondenti

Legge 46/90 e d.p.r. 447/91



d.m. 22 gennaio 2008 n. 37



Opere da installatore termo-idraulico



Categorie di impianti considerati (contraddistinte dalle lettere) e tipologie di impianti ad esse corrispondenti

Legge 46/90 e d.p.r. 447/91

f)



Impianti di sollevamento di
– persone
– cose
Per mezzo di
– ascensori
– montacarichi
– scale mobili
– e simili

g)



Impianti di protezione antincendio

d.m. 22 gennaio 2008 n. 37

f)



Impianti di sollevamento di
– persone
– cose
Per mezzo di
– ascensori
– montacarichi
– scale mobili
– e simili

g)



Impianti di protezione antincendio

Opere speciali



a	impianti elettrici in edifici adibiti a qualsiasi uso art. 5 comma 2	⇒	a) Per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata > a 6 Kw	
		⇒	a) Per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie > a 400 mq	
		⇒	b) per impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici	
		⇒	d) Per impianti di protezione da scariche atmosferiche	
			⇒	Per i quali è obbligatorio il progetto
			⇒	E in ogni caso per impianti di potenza complessiva > di 1200 VA rese dagli alimentatori
			⇒	In edifici di volume > a 200 mc
		c) impianti elettrici in edifici attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi	⇒	se le utenze sono alimentate a tensione > a 1000 V, inclusa la parte a bassa tensione
			⇒	Quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata > 6 kw
			⇒	Qualora la superficie sia > di 200 mq
	d) Unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di	⇒	ambienti soggetti a normativa specifica del CEI	
		⇒	locali adibiti ad uso medico	
		⇒	locali per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio incendio	
b	e) impianti elettronici in genere	⇒	Quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione	
c	f) impianti riscaldamento	⇒	Dotati di canne fumarie collettive ramificate	
	f) impianti di climatizzazione	⇒	Per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera \geq a 40.000 frigoriferi/ora	
e	g) impianti gas	⇒	Relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica > 50 kw	
		⇒	Relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili dotati di canne fumarie collettive ramificate	
		⇒	Relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi	
g	h) impianti di protezione antincendio	⇒	Qualora inseriti in attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi CPI	
		⇒	Quando gli idranti sono in numero \geq 4	
		⇒	Quando apparecchi di rilevamento sono in numero \geq	

d.m. 37/2008: impianti con obbligo di progetto da depositare allo s.u.e.

Rif. Art. 5, comma 2, e art. 11 d.m. 37/2008



a	a) impianti elettrici in edifici adibiti ad uso civile	⇒	Per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata > a 6 Kw	
		⇒	Per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie > a 400 mq	
		⇒	Per impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici	
			⇒	Per i quali è obbligatorio il progetto
			⇒	E in ogni caso per impianti di potenza complessiva > di 1200 VA rese dagli alimentatori
	⇒	a) impianti elettrici in edifici adibiti ad altro uso	⇒	se le utenze sono alimentate a tensione > a 1000 V, inclusa la parte a bassa tensione
			⇒	Quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie > di 200 mq
	⇒	a) impianti elettrici	⇒	Con potenza impegnata \geq a 1,5 Kw per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI
			⇒	Di locali ad uso medico
		⇒	Di locali per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischi incendio	
b	⇒	b) impianti elettronici in genere	⇒	Quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione
	⇒	b) impianti di protezione da scariche atmosferiche	⇒	In edifici di volume > a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI
			⇒	In edifici di volume superiore a 200 mc e con altezza > a 5 metri
c	⇒	c) impianti evacuazione fumi	⇒	Canne fumarie collettive ramificate
	⇒	c) impianti di condizionamento	⇒	Per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità \geq a 40.000 frigoriferi/ora
e	⇒	e) impianti gas	⇒	Per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica > 34,8 kw
			⇒	Per il trasporto e l'utilizzazione di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi
g	⇒	g) impianti di protezione antincendio	⇒	Qualora inseriti in attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi CPI
			⇒	Quando gli idranti sono in numero \geq 4
			⇒	Quando apparecchi di rilevamento sono in numero \geq

impianti con obbligo di progetto e suo deposito presso gli uffici comunali

Rif. Art. 1, comma 1 legge 46/90 e art. 4 comma 1 d.p.r. 447/91

